(15)

CONVENZIONE Articolo 10, comma 1, lettera a),

della legge 30 marzo 2001, n. 152

L'anno 2016, il giorno 23 del mese di marzo

TRA

L'Istituto di patronato e di assistenza sociale per l'Artigianato (I.N.A.P.A. - Confartigianato), codice fiscale 80082070584, con sede legale in Roma, Via di San Giovanni in Laterano n. 152, in persona del Sig. Gianfranco Sanavia, nato/a a Parabiago, il 14/10/1958, delegato dal Presidente e Legale Rappresentante Sig. Filippo Ribisi nato a Marineo (PA), il 08/09/1957, Codice Fiscale RBSFPP57P08E957D giusta delega concessa ai sensi dell'art. 18 dello Statuto I.N.A.P.A

E

ARTIGIANSERVICE SURL (che gestisce il servizio Caf e altri servizi per Confartigianato Imprese Alto Milanese) codice fiscale e partita IVA 10033950154, con sede legale in Legnano (MI), Via XX Settembre n. 28, in persona del Suo Presidente – Legale Rappresentante Sig. Enrico Meraviglia nato a Legnano (MI), il 20/09/1939, Codice Fiscale MRVNRC39P20E514N

PREMESSO CHE:

ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, l'I.N.A.P.A. è persona giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali; secondo il disposto dell'articolo 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli Istituti di patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, attività diverse, dettagliatamente elencate, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/2001; - ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, gli Istituti di patronato possono espletare, in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative in favore di soggetti privati e pubblici in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro; le attività oggetto della presente convenzione sono realizzate in favore di ARTIGIANSERVICE SURL;

l'Istituto di patronato e ARTIGIANSERVICE SURL hanno preventivamente valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività da svolgere considerandole rientranti tra quelle di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, anche al fine di garantire un livello qualitativo adeguato;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione, da ritenersi operante in tutte le sedi dell'I.N.A.P.A. Sul territorio dell'alto Milanese, della Provincia di Milano, la società ARTIGIANSERVICE SURL conferisce all'I.N.A.P.A. l'incarico di svolgere in favore dei soggetti che si rivolgono ai propri sportelli le attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative nelle materie previste dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2229 del codice civile relative a:

- Consulenza e raccolta documenti necessari per le dichiarazioni dei redditi (Mod. 730/Unico);
- Consulenza e raccolta documenti necessari per modelli RED INPS e altri Enti Previdenziali;
- Consulenza e raccolta documenti necessari per la richiesta dell'ISEE;
- Verifica diritto alle detrazioni d'imposta nei confronti dell'INPS e altri enti previdenziali;
- Consulenza e raccolta documentazione per il calcolo e/o la dichiarazione delle imposte sugli immobili;
- Raccolta documenti per la predisposizione delle denunce di successione;
- Verifica e dichiarazioni di responsabilità INPS per l'erogazione delle indennità agli invalidi civili, pensioni ed assegni sociali (modelli ICRIC, ICLAV, ACCAS/PS);
- Compilazione modulistica per Bonus Energia e Bonus Gas e altre agevolazioni sulle tariffe rivolte a famiglie di basso reddito;
- Compilazione modulistica relativa a benefici erogati da Comuni, Provincie, Città Metropolitane, e Regioni;

Resta inteso che tutta l'attività svolta nell'ambito della presente convenzione non modifica in alcun modo le prerogative e gli obblighi, sinora nascenti dallo svolgimento della predetta attività, in capo ai soggetti che ne siano i titolari.

Articolo 2 - Modalità di svolgimento della/e attività

L'I.N.A.P.A. è tenuto a svolgere le attività indicate all'articolo 1 su esplicita richiesta dei soggetti che si rivolgeranno agli sportelli delle proprie sedi o nei recapiti attivati, negli orari di apertura al pubblico in uso ai singoli uffici.

L'I.N.A.P.A. espleta l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente.

L'I.N.A.P.A. impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.

L'I.N.A.P.A. è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti richiesti dalla ARTIGIANSERVICE SURL sulle attività svolte.

Articolo 3 - Rimborso spese

Le attività di cui all'articolo 1 sono fornite dall'Istituto di patronato senza scopo di lucro. Il Patronato I.N.A.P.A. E l'ARTIGIANSERVICE SURL, in quanto emanazione della medesima organizzazione che li ha promossi, convengono che per le attività di cui all'art. 1, oggetto della presente convenzione non sia dovuto alcun rimborso o corrispettivo. L'attività predetta è pertanto svolta a titolo gratuito.

Articolo 4 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di anni 1 a decorrere dalla data di sottoscrizione, ed è tacitamente rinnovata salvo recesso di una delle due parti nei termini previsti dal successivo art. 6.

Articolo 5 - Responsabilità

Le parti convengono che, fermo restando la diligenza degli operatori I.N.A.P.A. Nello svolgimento dei compiti loro affidati dalla presente convenzione, nessun risarcimento potrà essere chiesto dalla Società ARTIGIANSERVICE SURL per eventuali danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi dagli stessi operatori I.N.A.P.A. nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1.

Articolo 6 - Recesso unilaterale

Entrambe le parti si riservano di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione. In caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essere comunicato per iscritto con preavviso di almeno

30 giorni.

Articolo 7 - Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione

E' vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente

convenzione.

Articolo 8 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

E' fatto obbligo agli operatori I.N.A.P.A. di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia,

dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui

all'articolo 1 della presente convenzione. L'I.N.A.P.A. è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni

di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, ed è

titolare del trattamento dei dati personali.

Articolo 9 - Pubblicazione della convenzione

L'I.I.N.A.P.A. pubblica la convenzione nel proprio sito internet secondo le modalità indicate nel

decreto di approvazione dello schema di convenzione.

Articolo 10 - Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra l'I.N.A.P.A. e l'ARTIGIANSERVICE

SURL nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di

Roma.

Articolo 11 - Registrazione

La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 12 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa

vigente in materia.

I.N.A.P.A.

ARTIGIANSERVICE SURL

(Il Delegato Gianfranco Sanavia)

(Enrico Meraviglia)